

Contributo a fondo perduto: i controlli della Guardia di Finanza

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 16 Giugno 2020

L'Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati recuperando il contributo non spettante e irrogando le connesse sanzioni.

Contributo a fondo perduto: controlli post dalla GdF

La [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020](#) ha toccato anche i temi riguardanti i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sul contributo a fondo perduto.

In considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo a fondo perduto viene concesso sotto condizione risolutiva.



L'Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati (ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600), recuperando il contributo non spettante, irrogando le connesse sanzioni (in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) emanando apposito atto di recupero.

Il protocollo d'intesa Agenzia Entrate - Guardia di Finanza

Inoltre, l'Agenzia delle entrate e il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo a regolare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria.

Ai fini dei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, disciplinati da apposito protocollo d'intesa per l'attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, dovesse emergere l'esistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procederà al recupero del contributo.

Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l'Agenzia delle entrate provvederà al suo recupero sulla base delle previste disposizioni normative.

Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-ter del codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, viene prevista, inoltre, l'applicazione dell'articolo 322-ter del codice penale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27, comma 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **la notifica dell'atto di recupero del contributo non spettante avverrà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.**

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), recante disposizioni sul processo tributario.

Nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

A cura di Vincenzo D'Andò

Martedì 16 giugno 2020

Queste informazioni sono tratte dal [Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico](#)